

**DEA S.p.A. in A.S.**  
P.E.C. [deaspainas@legalmail.it](mailto:deaspainas@legalmail.it)

**Relazione ex art. 205 L.F.**  
**Periodo di riferimento: dal 1 Gennaio 2022 al 30 Giugno 2022**

---

In allegato mi prego depositare il verbale del Comitato di sorveglianza che dà atto anche del parere sulla Relazione semestrale al 30 giugno 2022 da tempo inserita nel presente sito.

Mi riservo di depositare i miei commenti ad alcuni rilievi, che non ritengo assolutamente condivisibili, mossi dal Comitato di sorveglianza su talune mie decisioni operative.

  
DEA S.p.A.  
In Amministrazione Straordinaria  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Avv. Marcello Tajani

**Comitato di Sorveglianza della società Dea S.p.A. in Amministrazione Straordinaria  
dichiarata con decreto Tribunale di Frosinone del 2 maggio 2001**

**Verbale del Comitato di Sorveglianza**

Il giorno 10 novembre 2022 alle ore 17.30, si è riunito in videoconferenza il Comitato di sorveglianza, nominato con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 6/08/2021, della società Dea S.p.A. in Amministrazione Straordinaria per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) Istanza di autorizzazione in via di ratifica dell'affidamento all'Avv. Arturo Del Giudice della difesa e rappresentanza di Dea S.p.A. in AS nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, RG n. 1465/2022, trasmessa a mezzo pec del 15 luglio 2022 e nota di chiarimenti a tale Istanza inviata con mail del 31 ottobre 2022;
- 2) relazione semestrale al 30 giugno 2022 trasmessa al Comitato di sorveglianza, a mezzo pec del 14 ottobre 2022;
- 3) Istanza di parere rivolta al Comitato di sorveglianza al fine di ottenere l'autorizzazione da parte del MiSE al deposito ed alla conservazione per dieci anni della documentazione amministrativa e contabile della società Dea Spa in A.S. presso la De Vellis Servizi Globali S.r.l.;
- 4) varie ed eventuali.

Per il Comitato di Sorveglianza sono presenti:

- l'avv. Amedeo Elefante (Presidente)
- la dott.ssa Paola Capone (membro esperto)
- il prof. Bruno Secchi in rappresentanza di Area S.r.l.

In relazione al punto 1 dell'ordine del giorno, il Presidente, avv. Amedeo Elefante, avvia i lavori e, unitamente agli altri membri del Comitato di sorveglianza, procede ad una breve ricostruzione dei fatti che hanno preceduto l'odierna riunione.

Il Cds rileva che, nell'incontro del 29 settembre 2022, in cui l'unico punto dell'ordine del giorno era costituito dall'istanza di autorizzazione in via di ratifica dell'affidamento all'Avv. Arturo Del Giudice della difesa e rappresentanza di Dea S.p.A. in AS nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, si è riservato di pronunciarsi sulla richiamata Istanza a seguito dell'invio da parte del Commissario straordinario di alcuni chiarimenti, come emerge dal relativo verbale di riunione.

Con mail del 31 ottobre 2022, il Commissario Straordinario - avv. Marcello Tajani - in riscontro alla sopracitata richiesta del Comitato di Sorveglianza, ha trasmesso una nota recante osservazioni e chiarimenti.

Il Cds, pertanto, procede all'esame di tale documento e, data la complessità del tema, ritiene che sia opportuno proseguirne l'approfondimento nel corso di una successiva riunione.

In relazione al punto 2 dell'ordine del giorno, i membri del Cds procedono all'esame: della parte illustrativa della relazione semestrale; delle situazioni riassuntive ex art. 40, comma 1 bis, D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270; degli estratti conto bancari di Unicredit S.p.A. e della Banca Popolare Puglia e Basilicata, entrambi relativi al periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Il Cds osserva che non sono intervenute variazioni significative rispetto alla precedente relazione semestrale, tuttavia, tenuto conto dell'orario e dello scarso tempo ancora a disposizione, ritiene opportuno continuare l'esame sulla relazione semestrale al 30 giugno 2022 in occasione della successiva riunione.

In relazione al punto 3 dell'ordine del giorno, il Cds ne rinvia l'esame alla prossima riunione.

Il Presidente, aggiornando l'incontro ad una data da concordarsi con i membri del Cds, dichiara chiusa la seduta alle ore 20:00.

\* \* \* \* \*

Il giorno 15 dicembre 2022, alle ore 17.30, si è riunito in videoconferenza il Comitato di sorveglianza per proseguire l'esame e decidere sui tre punti posti all'ordine del giorno, sui quali ha avviato la discussione nella riunione del 10 novembre 2022. Alla riunione sono presenti tutti i membri del Comitato di sorveglianza.

In relazione al punto 1 dell'ordine del giorno, il Presidente, avv. Amedeo Elefante, avvia i lavori e procede, unitamente agli altri membri del Cds, all'esame delle osservazioni e dei chiarimenti, trasmessi dal Commissario Straordinario il 31 ottobre 2022 e relativi all'istanza di autorizzazione in via di ratifica dell'affidamento all'Avv. Arturo Del Giudice della difesa e rappresentanza di Dea S.p.A. in AS, nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, pervenuta il 15 luglio 2022.

Il Cds osserva che, come già esplicitato nell'istanza di autorizzazione in via di ratifica del 15 luglio 2022, anche nella nota di chiarimenti del 31 ottobre u.s., il Commissario Tajani ha ritenuto che possa essere intervenuta l'accettazione di fatto del citato incarico all'avv. Del Arturo del Giudice da parte del Cds, oltre che del MiSE.

A tale riguardo, il CdS rileva che, come già chiarito nella riunione del 29 settembre u.s., il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 28 luglio 2016, recante "*Criteri per la scelta degli esperti delle Procedure di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.l.gs. 9 luglio 1999, n. 270*", non prevede un potere di iniziativa autonoma del Comitato di autorizzare il conferimento degli incarichi. Pertanto, il CdS potrà esprimersi solo a fronte della presentazione di un'apposita e formale istanza di autorizzazione da parte del Commissario straordinario in capo al quale, dunque, ricade l'onere di attivarsi. Per questa ragione e, in assenza di una formale richiesta autorizzativa, il Cds ribadisce che non si è potuta perfezionare la dichiarata accettazione di fatto, nonostante il Commissario abbia riportato le diverse circostanze in occasione delle quali ha palesato la propria intenzione di conferire l'incarico all'avv. Del Giudice nel giudizio contro Agenzia Entrate Riscossione.

Proseguendo l'esame dei chiarimenti, il Cds osserva che quegli aspetti del decreto ministeriale del 28 luglio 2016, rispetto ai quali il Cds aveva chiesto precisazioni al Commissario nel verbale di riunione del 29 settembre u.s., non appaiono rispettati ad eccezione delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 2, del suddetto decreto ministeriale di cui il Commissario straordinario, con la nota del 31 ottobre u.s. e in forma di autodichiarazione, ha assicurato la sussistenza, dichiarando che "*assicuro che non ho con l'avv. Arturo Del Giudice del Foro di Frosinone alcuni dei legami di cui al comma 2 dell'art. 1 del DM 28 luglio 2016*". In particolare, il Cds ritiene che il Commissario non abbia fornito delle adeguate motivazioni che permettano di ravvisare gli elementi di cui al comma 3 (criterio di rotazione) e al comma 4 (acquisizione di almeno tre preventivi) dell'art. 1 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 28 luglio 2016.

In particolare, tra i richiamati aspetti da chiarire, il Cds ritiene fondamentale soffermarsi sulle "*ragioni di motivata urgenza e di comprovata impossibilità di acquisire tempestivamente la prescritta autorizzazione*". Questi aspetti, ad avviso del Cds, rappresentano la condizione necessaria, seppur non sufficiente, per il rilascio dell'autorizzazione in via di ratifica dell'incarico all'avv. Del Giudice.

Il Cds osserva che nell'ambito dei chiarimenti trasmessi dal Commissario Tajani non appaiono sussistere le ragioni di motivata urgenza e di impossibilità ad acquisire l'autorizzazione preventiva del Cds, in quanto il Commissario si è limitato a rilevare di essersi "*uniformato al*

*comportamento tenuto sin dall'inizio della procedura", periodo in cui aveva chiesto al Giudice delegato di voler suggerire i professionisti più competenti in materia civilistica e fallimentare del Foro di Frosinone. Tra questi fu indicato l'avv. Arturo Del Giudice al quale ha "affidato la difesa della Dea S.p.A. in AS nella cause più delicate". A tale chiarimento il Commissario ha aggiunto che "neppure eccezioni di sorta ha sollevato il MiSE o il Comitato di Sorveglianza, nella precedente composizione, quando nel 2017, successivamente cioè al DM 28 luglio 2016, ha affidato all'avv. Del Giudice la difesa della Dea S.p.A. in AS in due giudizi, oggi conclusi, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione".*

Ad avviso del Cds in nessuna delle citate osservazioni dell'avv. Tajani appaiono ravvisarsi le ragioni di motivata urgenza e di impossibilità ad acquisire l'autorizzazione.

Il Cds, pertanto, alla luce di tutte le precedenti osservazioni, non autorizza in via di ratifica l'affidamento all'avv. Arturo Del Giudice della difesa e rappresentanza di Dea S.p.A. in AS nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, ancorché si tratti di un professionista "di alto livello, aduso alle tematiche delle procedure concorsuali, dotato di un'efficiente organizzazione di studio".

Resta inteso che, dato l'avvio del giudizio contro Agenzia Entrate Riscossione e del rinvio dell'udienza al 4 aprile 2023, come emerge dall'aggiornamento trasmesso dal Commissario con mail del 15 dicembre 2022, il Commissario straordinario, per le future prestazioni e per le successive attività relative al citato giudizio, ben potrà uniformarsi a tutte le prescrizioni del decreto ministeriale del 28 luglio 2016, compresa la possibilità di valutare almeno tre preventivi nell'ambito dei quali andrà individuata la proposta più conveniente per la procedura e quella di rispettare i requisiti prescritti per la determinazione del compenso.

In relazione al punto 2 dell'ordine del giorno, e, in particolare, dall'esame della relazione illustrativa della relazione semestrale, il Cds rileva che il Commissario ha dichiarato che "nell'estratto di ruoli dell'Agenzia delle entrate aggiornato alla data del 27 settembre u.s. i pretesi crediti "da pagare" si sono inspiegabilmente incrementati. Ammontano infatti ad euro 13.644,11 rispetto agli euro 13.249,52 esposti in precedenza. L'importo dei pretesi crediti "in sospensione" si è invece ridotto di pochi euro ed ammonta ad euro 295.918,11". Riguardo alla variazione di suddetti importi, il Cds dichiara di aver sentito per le vie brevi il Commissario straordinario il quale, con riferimento all'ammontare dei crediti in sospensione, ha dichiarato che la variazione, seppur di pochi euro, appare inspiegabile mentre, relativamente all'importo dei crediti da pagare, ha comunicato che il piccolo aumento è dovuto, probabilmente, ad interessi e sanzioni.

Il Cds, non rilevando significative variazioni rispetto al precedente semestre e non avendo rilievi da formulare, prende atto positivamente della relazione semestrale al 30 giugno 2022.

In relazione al punto 3 dell'ordine del giorno, il Cds ricorda che, con mail del 29 giugno 2022, il Commissario straordinario ha inviato la richiesta di parere al Comitato di sorveglianza per essere autorizzato dal MiSE a depositare e a conservare per dieci anni, presso la De Vellis Servizi Globali S.r.l., la documentazione amministrativa e contabile della società Dea Spa in A.S.

A tal riguardo il Cds intende precisare di non aver ritenuto necessario pronunciarsi immediatamente sulla citata istanza in quanto si tratta di un'attività il cui esercizio non è subordinato al rilascio del parere preventivo del Cds, non ricorrendo i presupposti richiamati dall'art. 46 del D.lgs. 9 luglio 1999, n. 270 che prescrive l'obbligo del Cds di esprimere il parere sugli atti del commissario nei casi previsti dal citato decreto e in ogni altro caso in cui il MiSE lo ritenga opportuno.

Tuttavia, viste le osservazioni formulate su questo tema dal Commissario nell'ambito della Relazione semestrale al 30 giugno 2022, il Cds ha ritenuto di pronunciarsi nell'odierno incontro.

Il Cds, inoltre, nel prendere atto che, in data 7 settembre u.s., il Commissario ha stipulato con la De Vellis Servizi Globali S.r.l., il contratto di deposito della documentazione da conservare

per dieci anni (contratto che, tra l'altro, prevede il pagamento anticipato dell'intera prestazione) e di aver "già amichevolmente definito la risoluzione del rapporto di locazione che finora assicurato la conservazione della documentazione in questione" e che "la decisione relativa al trasloco e al deposito per dieci anni dell'anzidetta documentazione è necessariamente parte del più ampio procedimento di chiusura della Procedura", osserva che nella misura in cui la procedura non sembra chiudersi in modo imminente sia per la pendenza del giudizio contro agenzia Entrate e Riscossione, la cui prossima udienza è stata rinviata al 4 aprile 2023, sia per la possibilità paventata dal Commissario di intentare causa contro il MiSE per la definizione del quantum del proprio compenso, non appare ravvisarsi l'urgenza di procedere al deposito della documentazione da conservarsi per i successivi dieci anni.

Il Presidente, ritenendo che non vi siano più altri argomenti su cui deliberare dichiara chiusa la riunione alle ore 18:50.

Letto, approvato e sottoscritto

Avv. Amedeo Elefante



Dott.ssa Paola Capone



Prof. Bruno Secchi

